

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 67/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Augusto De Luca, dal Dr. Giulio Maisano, dall'Avv. Franco Matera, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 27 febbraio 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(288) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTAGUIDA (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa, ora Catanzaro Calcio 2011 Srl), Società FC CATANZARO Spa, ora CATANZARO CALCIO 2011 Srl • (note n. 4465/1803 pf10-11/SP/LG/mg del 13.1.2012 e n. 4896/1804 pf10-11/SP/LG/mg del 30.1.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, vista l'istanza della Procura federale, rinvia la trattazione del procedimento alla riunione del 20.3.2012, ore 14.

(282) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), Società VILLACIDRESE CALCIO Srl • (nota n. 4500/1813 pf10-11/SP/LG/mg del 16.1.2012).

(283) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), Società VILLACIDRESE CALCIO Srl • (nota n. 4469/1807 pf10-11/SP/LG/mg del 16.1.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 7 (sette) per il Sig. Marrocu Siro e dell'ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00) per la Società Villacidrese Calcio Srl, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Marrocu Siro, Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl, e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

- il primo, delle violazioni previste e punite della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 5), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. n. 117/A del 25.5.2010, per non avere partecipato la Società Villacidrese Calcio Srl con alcun rappresentante in occasione del programma antirazzismo per la s.s. 2010/2011

organizzato dalla FIGC in data 26 aprile 2011 presso il Centro tecnico Federale di Coverciano, nonché dal Titolo III, punto 4), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. n. 117/A del 25.5.2010, per non avere partecipato la Società Villacidrese Calcio Srl con alcun rappresentante agli incontri organizzati dalla FIGC con gli arbitri, per la stagione sportiva 2010/2011 svoltisi in data 25 gennaio e 26 aprile 2011 presso il Centro tecnico Federale di Coverciano;

- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al dirigente risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente la violazione della succitata normativa.

Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita a titolo di responsabilità oggettiva.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue le richieste della Procura federale, alla luce di quelle edittalmente previste.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Marrocu Siro, e quella dell'ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00) alla Società Villacidrese Calcio Srl.

(286) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAUDIANO CAPONE (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO Srl • (nota n. 4493/1809 pf10-11/SP/LG/mg del 16.1.2012).

(290) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl), GAUDIANO CAPONE (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO Srl • (nota n. 4460/1803 pf10-11/SP/LG/mg del 13.1.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, su motivata istanza di parte, rinvia la trattazione dei procedimenti in epigrafe alla riunione del 20.3.2012, ore 14.

Ne viene data comunicazione alle parti presenti in riunione.

(284) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SCHIAVON (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Pomezia Srl), Società POMEZIA Srl • (nota n. 4499/1811 pf10-11/SP/LG/mg del 16.1.2012).

Con atto del 16 gennaio 2012 la Procura federale ha deferito innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Maurizio Schiavon nella qualità di Legale rappresentante della Società Pomezia Srl alla data del 26 aprile 2011, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 5), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per non avere

partecipato la Società Pomezia Srl con alcun rappresentante in occasione del programma antirazzismo per la stagione 2010/2011 organizzato dalla FIGC in data 26 aprile 2011 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano; e la Società Pomezia Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo per la Società, l'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) e per il Sig. Schiavon l'inibizione per mesi 3 (tre).

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

Agli atti risulta la nota della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi in data 6 giugno 2011 con la quale comunica di avere riscontrato che, con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25/5/2010, Titolo III "Criteri Sportivi ed Organizzativi", punto 5, la Società Pomezia Srl, in occasione del programma antirazzismo per la stagione 2010/2011 organizzato dalla FIGC in data 26 aprile 2011 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, non ha partecipato con alcun rappresentante.

Secondo quanto disposto dall'ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, "In caso di concessione della licenza l'inosservanza (...) degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui ai punti 1), 3), 4) e 5), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di con l'ammenda non inferiore ad € 40.000,00 (€ quarantamila/00) per le Società di Serie A e Serie B e a € 20.000,00 (€ ventimila/00) per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione". La condotta, così come evidenziata, integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 5) del Sistema delle Licenze Nazionali.

Tale comportamento è ascrivibile al Sig. Maurizio Schiavon, Legale rappresentante della Società in data 26/4/2001, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società.

Da tale condotta consegue la responsabilità diretta e oggettiva della Società Pomezia Srl, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS

Appaiono congrue e conformi alle disposizioni vigenti le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento infligge alla Pomezia Srl la sanzione di € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda, al Sig. Schiavon Maurizio l'inibizione per mesi 3 (tre).

(302) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl • (nota n. 4671/1806 pf10-11/SP/LG/mg del 20.1.2012).

(304) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl • (nota n. 4578/1812 pf10-11/SP/LG/mg del 18.1.2012).

Preliminarmente, all'inizio della riunione odierna si è provveduto alla riunione dei procedimenti relativi ai suddetti deferimenti, per connessione soggettiva.

Con atto del 18 gennaio 2012 la Procura federale ha deferito innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Massimo Pattoni nella qualità di Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 5), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per non avere partecipato la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl con alcun rappresentante, in occasione del programma antirazzismo per la stagione 2010/2011 organizzato dalla FIGC in data 26 aprile 2011 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano; e la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

Con distinto atto del 20 gennaio 2012 la Procura federale ha deferito il Sig. Massimo Pattoni nella suddetta qualità, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 4), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per non avere partecipato la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl con alcun rappresentante, agli incontri organizzati dalla FIGC con gli arbitri per la stagione 2010/2011, svoltisi in data 25 gennaio 2011 e 26 aprile 2011 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano; e la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, sanzione della dell'ammenda, di € 40.000,00 (€ quarantamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 26.670,00 (€ ventiseimilaseicentosestanta/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Il procedimento è proseguito nei confronti del Sig. Massimo Pattoni.

Il deferito ha presentato memoria difensiva con la quale deduce che la mancata partecipazione al programma antirazzismo e agli incontri con gli arbitri di cui ai deferimenti, sono stati dovuti a improvvise e insormontabili difficoltà di carattere organizzativo e logistico indipendenti dalla volontà del Sig. Pattoni, per cui ha chiesto, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima prevista dall'art. 19 del CGS.

La Procura federale ha concluso chiedendo per il Sig. Massimo Pattoni l'inibizione per mesi 7 (sette).

I deferimenti sono fondati e vanno pertanto accolti.

Agli atti risultano le note della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi in data 6 giugno 2011 con le quali comunica di avere riscontrato che, con riferimento al Comunicato Ufficiale 117/A del 25/5/2010, Titolo III "Criteri Sportivi ed Organizzativi", punti 4 e 5, la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, in occasione degli incontri organizzati dalla FIGC con gli arbitri per la stagione sportiva 2010/2011, svoltisi in data 25 gennaio 2011 e 26 aprile 2011 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, e in occasione del programma antirazzismo per la stagione 2010/2011 organizzato dalla FIGC in data 26 aprile 2011 presso il medesimo Centro Tecnico Federale di Coverciano, non ha partecipato con alcun rappresentante.

Secondo quanto disposto dall'ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, "In caso di concessione della licenza l'inosservanza (...) degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui ai punti 1), 3), 4) e 5), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui con l'ammenda non inferiore ad € 40.000,00 (€ quarantamila/00) per le Società di Serie A e Serie B e a € 20.000,00 (€ ventimila/00) per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione". Le condotte, così come evidenziate, integrano la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punti 4) e 5) del Sistema delle Licenze Nazionali.

Tali comportamenti sono ascrivibili al Sig. Massimo Pattoni, Legale rappresentante della Società all'epoca dei fatti, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società.

Da tali condotte consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS

Appaiono congrue e conformi alle disposizioni vigenti le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 26.670,00 (€ ventiseimilaseicentosettanta/00) per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl;

Infligge al Sig. Pattoni Massimo l'inibizione per mesi 5 (cinque).

(276) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO VENEZIA (all'epoca dei fatti calciatore tesserato della Società AS Cesenatico Chemicart, attualmente tesserato per la Società Valenzana Calcio Srl), LUCA VARGIU (Agente di calciatori iscritto nell'elenco FIGC), Società AS CESENATICO CHEMICART • (nota n. 4384/166 pf11-12/SP/blp del 10.1.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento; letti gli atti; ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo per Alessandro Venezia la squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); per Luca Vargiu la sospensione di mesi 2 (due) con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); e per la Società AS Cesenatico Chemicart il proscioglimento; nonché il difensore del Vargiu e il Venezia; osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Signor Venezia Alessandro, calciatore all'epoca dei fatti tesserato con la Società AS Cesenatico Chemicart e attualmente tesserato con la Società Valenzana Calcio, il Signor Luca Vargiu, agente di calciatori iscritto nell'elenco della FIGC, e la Società AS Cesenatico Chemicart, per rispondere (così testualmente):

- “il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l'art. 29 commi 1 e 2 delle NOIF, in quanto al momento del conferimento del mandato con l'Agente Vargiu Luca si qualificava come calciatore professionista benché rivestisse lo status di calciatore dilettante, così come esposto nella parte motiva”;
- “il secondo della violazione di cui all'art.1, comma 1, del CGS in relazione con gli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione, così come esposto nella parte motiva”;
- “la terza a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 del CGS per la condotta violativa ascrivibile a carico di un proprio tesserato”.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato nei limiti di cui in appresso e va accolto.

Preliminarmente e in punto di fatto occorre precisare che, all'epoca dei fatti, il calciatore Venezia Alessandro risultava svincolato dalla Società AS Cesenatico Chemicart, fatto questo avvenuto il 13 luglio 2010.

Sempre in punto di fatto, poi, è documentalmente provato che il 3 luglio 2011, all'atto del conferimento del mandato da parte del calciatore Venezia Alessandro a Vargiu Luca, il mandante non possedeva la prescritta qualifica di calciatore professionista, come previsto dall'art. 28 delle NOIF secondo cui *“Sono qualificati “professionisti” i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per Società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti di Serie C”*.

Ancora in punto di fatto, infine, necessita chiarire che questo mandato fu trasmesso alla Commissione Agenti con lettera raccomandata del 9 luglio 2011 e che solo il successivo 12 luglio Venezia Alessandro stipulò con la Valenzana Calcio Srl il contratto di prestazione sportiva.

Chiariti i punti salienti della vicenda, rileva annotare che l'art. 16, punto 1, del “Regolamento agenti di calciatori” prescrive che *“l'incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti”* che, appunto, riporta in testa la seguente testuale dicitura: *“mandato tra calciatore professionista e agente n°.....”*, il che conferma che l'incarico può essere conferito solo da un calciatore che già possieda

la qualifica di professionista, qualifica che, come si è detto, si consegue in presenza delle condizioni previste dal richiamato art. 28 e si conserva, ovviamente, anche dopo lo svincolo.

Consegue che non hanno pregio le argomentazioni difensive svolte da Vargiu, lì dove sostiene erroneamente che il mandato sarebbe stato depositato il 21 luglio 2011 e, quindi, dopo che il calciatore sottoscrisse il contratto con la Valenzana Calcio Srl.

E' certo, infine, che l'agente dei calciatori Vargiu Luca ha negoziato il mandato di cui è cenno, senza aver preventivamente svolto i necessari accertamenti di rito sul conto del calciatore Venezia Alessandro.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie per quanto di ragione il deferimento proposto e, per l'effetto, proscioglie la AS Cesenatico Chimicart; commina a carico di Alessandro Venezia la squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); a carico di Luca Vargiu la sospensione di mesi 2 (due) con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);

(277) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE SALERNO (calciatore tesserato della Società Cuneo 1905 Srl), SANDRO GEDDA (Agente di calciatori iscritto nell'elenco FIGC) • (nota n. 4378/223 pf11-12/SP/blp del 10.1.2012).

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Simone Salerno, calciatore attualmente tesserato con la Società ASD Calcio Chieri 1955, e il Sig. Sandro Gedda, agente di calciatori iscritto nell'elenco della FIGC, per rispondere (così testualmente):

- “il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l'art. 33 delle NOIF e con l'art.3, comma 1, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, in quanto al momento del conferimento del mandato con l'Agente Gedda Sandro si qualificava come calciatore professionista benché rivestisse lo status di calciatore “giovane di serie”, così come esposto nella parte motiva”;
- “il secondo per rispondere della violazione di cui all'art.1, comma 1, del CGS in relazione con gli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione, così come esposto nella parte motiva”.

All'inizio della riunione odierna i Signori Simone Salerno e Sandro Gedda, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Simone Salerno e Sandro Gedda, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art.

23, CGS; [*“pena base per il Sig. Simone Salerno, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate con ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a 2 (due) giornate; pena base per il Sig. Sandro Gedda, sanzione della sospensione per 4 (quattro) mesi e ammenda di € 2.400,00 (€ duemilaquattrocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) e ammenda di € 1.700,00 (€ millesettecento/00)"];*

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- *squalifica di 2 (due) giornate in gare ufficiali a carico del Sig. Simone Salerno;*
- *sospensione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) con ammenda di € 1.700,00 (€ millesettecento/00) a carico del Sig. Sandro Gedda;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(306) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA FERRAMOSCA (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Ternana calcio Spa), di CLAUDIO PASQUALIN (Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), (Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC) • (nota n. 2885/296 pf08-09/AM/ma del 10.11.2011).

Con atto del 10.11.2011, la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Ferramosca Luca, Dirigente e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa all’epoca dei fatti (anno sportivo 2005/2006), per avere conferito alla Società Pasqualin D’Amico Partners Srl (PDP), a mezzo scrittura privata 31.1.2006, un mandato quale Agente di calciatori, omettendo di trasmetterne copia alla Commissione Agenti, in violazione delle norme di cui agli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori, e quindi violando il generale dovere di osservanza delle norme federali e di correttezza previsto dall’art. 1 CGS;

- i Sigg.ri Dott. Pasqualin Claudio e D’Amico Andrea, quali agenti di calciatori, della violazione dell’art. 1 CGS, nonché degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, commessi in data 31.1.2006, per avere accettato, sia pure attraverso lo schermo societario della Società Pasqualin D’Amico Partners Srl (PDP), un mandato quale Agente di calciatori, stipulato a mezzo scrittura privata, omettendo di trasmetterne copia alla competente Commissione Agenti; nonché della violazione della clausola compromissoria di cui all’art. 23 Regolamento Agenti, corrispondente all’art. 27, comma 4, Statuto Federale previgente (oggi art. 30 del

medesimo Statuto), per avere esperito azione civile dinnanzi al Tribunale Ordinario di Vicenza, richiedendo ed ottenendo, in data 26.6.2007, decreto ingiuntivo nei confronti della Società Ternana Calcio per la cifra di € 93.451,93 e successivamente promuovendo, in relazione a tale cifra, in data 31.12.2007, procedura espropriativa presso terzi (Lega Pro), senza richiedere al Presidente federale specifica autorizzazione in deroga alla clausola compromissoria stessa.

Con fax in data 1.2.2012, la Ternana Calcio Spa ha comunicato il decesso del Sig. Ferramosca in data 14.5.2011.

Con memorie tempestivamente depositate, i Sigg.ri Pasqualin e D'Amico, con motivi sostanzialmente identici, hanno contestato la legittimità e la fondatezza del deferimento e, in particolare, il primo, ha eccepito il difetto di giurisdizione della CDN in ragione della propria iscrizione al solo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, il secondo, la propria estraneità alla materia del contendere, entrambi, la prescrizione dell'illecito relativo alla irregolare contrattazione ai sensi dell'art. 18 CGS, 2001, l'irrelevanza disciplinare del comportamento tenuto, l'inesistenza di un comportamento lecito alternativo, l'illegittimità della contestazione mossa, richiamando la sentenza n. 33427/2010 del TAR Lazio.

Alla riunione del 27.2.2012, la Procura federale ha chiesto dichiararsi estinto il procedimento nei confronti del Sig. Ferramosca, deceduto in data 14.5.2011, e di applicarsi la sospensione della licenza per anni 1 (uno) e l'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) ciascuno ai Sigg.ri Pasqualin e D'Amico i quali, dal canto loro, tramite i propri difensori, hanno concluso riportandosi alle conclusioni precisate nelle rispettive memorie difensive.

Pregiudiziale a ogni altra questione è la risoluzione dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Avv. Pasqualin, il quale, assumendo di essere iscritto al solo albo degli Avvocati di Vicenza, ribadisce di non accettare la Giurisdizione degli Organi di giustizia federale, tanto più per non essere iscritto da tempo nell'Albo Agenti. Il deferito chiarisce, altresì, che la passata appartenenza allo stesso determinerebbe, tutt'al più, la giurisdizione – vigente all'epoca dei fatti – della Commissione Agenti, le cui funzioni disciplinari, nelle modifiche successivamente intervenute, sono state attribuite dapprima alla CAF e, infine, alla CDN in primo grado e alla CGF in secondo grado, così da impedirsi la *traslatio iurisdictionis* non sussistendo alcuna continuità tra la predetta Commissione Agenti e la CDN.

Ai fini della individuazione della giurisdizione operante nel caso di che trattasi, si deve necessariamente considerare che, sebbene i fatti siano stati posti in essere sotto la vigenza di differenti normative succedutesi nel tempo (da una parte il Regolamentoi Agenti dall'altra il CGS), all'epoca del loro compimento l'Avv. Pasqualin era ancora iscritto all'Albo Agenti.

Tali considerazioni, di per sé, sono sufficienti per affermare la giurisdizione di questa CDN, non rilevando l'evoluzione normativa di settore che, sebbene con la modifica del 2006 abbia portato gli Agenti al di fuori del novero degli affiliati e tesserati della FIGC e addirittura nel 2010 abbia affiancato alla figura dell'Agente quella dell'Avvocato abilitato ai sensi dell'art. 5, comma 1, si ritiene non abbia fatto venir meno la giurisdizione sportiva. Sebbene una tale affermazione potrebbe essere facilmente contestata con il richiamo di certa giurisprudenza comunitaria (Corte Giustizia CE, ord. 23/2/2006; Trib. di Prima Istanza 26/1/2005), che ha definito l'attività svolta dall'agente "periferica" a quella sportiva,

ciò non toglie che la stessa – assumendo indiscutibile rilevanza nell'Ordinamento federale sia dal punto di vista soggettivo, per i soggetti coinvolti, sia dal punto di vista oggettivo, per la natura della prestazione svolta, sia soprattutto per gli effetti che ne derivano all'attività sportiva – debba sempre ispirarsi ai principi di regolarità, correttezza e probità in ossequio all'art. 1 CGS, ancorché solo nella formulazione precedente ma tanto più nella versione novellata nel 2007.

Tanto è vero che oggi, mentre per gli iscritti all'Albo Agenti, l'accettazione della giurisdizione discende dalla domanda e dalla successiva accettazione per l'ottenimento della licenza, per gli Avvocati abilitati la stessa discende dall'utilizzo dei moduli federali e dall'obbligo, per entrambi, di osservare le relative norme.

A ulteriore sostegno di tale visione si pone la nuova disciplina sanzionatoria che, a conclusione di un percorso durato un decennio, nel quale inizialmente (2001) sono state attribuite alla Commissione Agenti funzioni disciplinari in primo grado e alla CAF in grado di appello, successivamente (2006) svolte da quest'ultima in unico grado, oggi ha individuato nella CDN e nella CGF gli Organi della giustizia sportiva ai quali è demandata la funzione giurisdizionale in via esclusiva.

Tale interpretazione non era certamente necessaria all'epoca nella quale sono stati commessi i fatti.

Dall'esame degli atti, difatti, emerge che il 31.1.2006 è stato effettuato un riconoscimento di debito in favore della PDP per l'attività di mediazione effettuata nel mercato invernale, di talché è ragionevole ritenere la preesistenza di un incarico presumibilmente orale e, quindi, irregolare.

In tale periodo era vigente il REACC del 2001 (CU 81/01), poi sostituito, nel dicembre 2006, dal Regolamento pubblicato sul CU 48/2006, con decorrenza 1.1.2007.

Nel giugno del 2007, prima dell'entrata in vigore del nuovo CGS (luglio 2007), l'Avv. Pasqualin, già destinatario nel precedente mese di maggio di una sanzione disciplinare, ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo che ha ottenuto dal Tribunale di Vicenza e che ha notificato, in forma esecutiva, unitamente a precetto nell'agosto 2007, al quale ha fatto seguire, nel dicembre dello stesso anno, il pignoramento presso terzi.

In tale frangente temporale, come già detto, si sono succedute pertanto la modifica del REAAC (2001 – 2006) e del CGS (2007) sebbene l'Avv. Pasqualin, all'epoca dei fatti, fosse titolare di licenza e pertanto soggetto alla giurisdizione sportiva.

Altrettanto infondata è l'eccezione con la quale si prospetta una impossibilità per questa Commissione di decidere in quanto, all'epoca dei fatti, l'organo funzionalmente competente per l'irrogazione di sanzioni era la stessa Commissione Agenti in funzione disciplinare.

Tale visione, che sostanzialmente insinua una sorta di previsione di ingiudicabilità, è errata in quanto l'esercizio attuale della potestà disciplinare della CDN è previsto dallo stesso Regolamento Agenti per cui non si verifica una ipotesi di *traslatio iurisdictionis* né è ipotizzabile che il comportamento denunciato sia ingiudicabile, proprio perché posto in essere in epoca nella quale l'Avv. Pasqualin, come Agente, si era impegnato a osservare la normativa federale.

Superata le problematiche legate alla giurisdizione, è necessario esaminare l'eccezione di prescrizione. Come anticipato, i fatti sono stati posti in essere tra il gennaio 2006 e il

dicembre 2007, per cui in epoca che ha visto il succedersi di importanti modifiche del CGS, soprattutto in materia di prescrizione.

Quanto alla prima delle violazioni contestate, ovvero l'irregolare accettazione di un mandato quale agente di calciatori, la stessa risulta coperta da prescrizione, in particolare quella di cui all'art. 18, comma 4, CGS vigente all'epoca dei fatti, che prevedeva, quale limite temporale, il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui era commesso l'illecito. Tenuto conto che lo stesso sarebbe stato posto in essere il 31.1.2006 (o comunque questa dovrebbe essere la data in cui è stato compiuto l'ultimo atto, quindi nella stagione sportiva 2005/2006), la relativa prescrizione sarebbe maturata il 30.6.2007, risultando quindi già spirata al momento dell'apertura dell'inchiesta, nella stagione sportiva 2008/2009 (Proc. 296 – Ind. 358, lettera di incarico 17.3.2009, 5477/SP/blp).

Quanto alla seconda incolpazione, questa Commissione ritiene inapplicabile, *ratione temporis*, il principio sancito dalla sentenza n. 33427/2010, con la quale il TAR Lazio ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25 REAAC 2010 nella parte in cui ha imposto la esclusiva devoluzione al TNAS delle controversie nascenti dall'incarico di cui all'art. 16, trattandosi di fattispecie diversa da quella prevista dall'art. 23 REACC 2006, vigente all'epoca dei fatti, che prevedeva la devoluzione alla CCAS senza precludere il ricorso alla giustizia ordinaria e che, pertanto, non può assumere carattere vessatorio nel senso chiarito dal TAR, con ciò determinando la cogenza, per i deferiti, della clausola compromissoria.

Parimenti infondate risultano le eccezioni con le quali il Dott. D'Amico sostiene di non poter essere ritenuto responsabile delle violazioni ascritte per il solo fatto di essere socio della PDP, non avendo tra l'altro né negoziato il contenuto della scrittura privata del 31.1.2006 né sottoscritto il ricorso per decreto ingiuntivo né, infine, agito in via esecutiva.

Posta la possibilità per gli Agenti di attribuire i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi a determinate condizioni, fermo restando il conferimento personale del mandato (REAAC 2006 – art. 4), non può escludersi la responsabilità solidale del Dott. D'Amico, così come dell'Avv. Pasqualin, sia perché l'attività è stata indiscutibilmente svolta dalle persone fisiche cui è riferibile la gestione societaria sia perché dall'incasso delle somme pignorate trae un indiscutibile vantaggio il Dott. D'Amico, titolare del 50% delle quote della PDP Srl, in termini di utili di impresa sia perché non risulta una preventiva rinuncia al credito di che trattasi o una dissociazione dalle attività poste in essere dal Legale rappresentante della Società.

Infine, del tutto irrilevante, ai fini della eccepita estraneità, è la circostanza che il riconoscimento di debito così come ogni atto finalizzato al recupero del credito sia stato sottoscritto dal Legale rappresentante della Società, titolare dei diritti economici e patrimoniali, rispondendo la stessa alla duplice esigenza di perfezionamento dell'obbligazione di pagamento e di valido conferimento della procura *ad litem*.

P.Q.M.

Dichiara estinto il procedimento nei confronti del Sig. Ferramosca e infligge ai Sigg.ri Pasqualin e D'Amico la sospensione della licenza per anni 1 (uno) ciascuno e l'ammenda di € 15.000,00 (€quindicimila/00) ciascuno.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

Pubblicato in Roma il 27 febbraio 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete